

## Introduzione

Il presente volume rappresenta la seconda edizione del lavoro. Rispetto al 2010, anno della prima pubblicazione, lo scenario economico internazionale si è ulteriormente aggravato e, nello specifico, il contesto bancario ha sofferto difficoltà ad oggi ancora non superate. Inoltre, sono intervenute nuove disposizioni normative, orientate a migliorare la gestione prudenziale delle banche, oltre che ad arricchire l'informativa sui rischi. Nel frattempo, in questo scenario turbolento, anche la più importante *authority* del settore bancario ha modificato, non solo la denominazione (da *Committee of European Banking Supervisors* in *European Banking Authority*), ma anche la *governance* e le politiche bancarie.

La rinnovata edizione nasce dall'esigenza di tenere conto dei cambiamenti sopra accennati e dalla consapevolezza che il dibattito intorno alla *disclosure* sui rischi non può considerarsi esaurito. È sufficiente considerare che i lavori scientifici sul tema continuano a crescere, ampliando le prospettive di osservazione. Anche il *Basel Committee on Banking Supervision* ha sentito l'esigenza di apportare delle modifiche all'informativa di terzo pilastro nel 2015 e, in ultimo, nel 2016, per tenere conto dell'evoluzione del sistema e della disciplina.

Oltre a un necessario aggiornamento della regolamentazione, il presente scritto comprende ulteriori paragrafi. Anzitutto, sono criticamente analizzate le conclusioni cui giungono le ricerche sull'argomento, con particolare riferimento all'ultimo periodo, allo scopo di porre in evidenza gli sviluppi della ricerca nel futuro. Uno spazio è stato quindi dedicato alla *disclosure* volontaria sui rischi. Sebbene il presente scritto sia fortemente focalizzato sulla *mandatory disclosure*, di recente, diversi organismi internazionali hanno promosso una informativa volontaria sui rischi che sia integrata con la gestione, tematica che non poteva essere esclusa dalla trattazione. Per il medesimo motivo si è preferito anche approfondire la *disclosure* sui rischi nell'ambito dei modelli di *enterprise risk management*, ponendo enfasi sul-

la opportunità di non relegare l'informativa in parola ad un mero fardello regolamentare, bensì di cogliere l'occasione per individuare i legami con la gestione dei rischi e con i modelli operativi di riferimento. In ultimo, sono stati forniti nuovi spunti di riflessione per sviluppare una tipologia di informativa che non sia orientata esclusivamente al mercato dei capitali, ma che sia piuttosto di livello tale da contribuire al perseguimento del *Bene Comune*, inteso come bisogno di ordine superiore.

Ciò premesso, il presente lavoro ha ad oggetto la *disclosure* sui rischi nella teoria e nella prassi con particolare riguardo alle banche.

Principalmente sono esaminate le modalità di presentazione delle informazioni inerenti la gestione e la misurazione dei rischi. A latere, è definito il sistema di controllo interno, in questa sede considerato un insieme coordinato di attività poste a presidio delle procedure amministrative, nonché a garanzia dell'affidabilità dei dati oggetto di reporting.

L'esigenza di privilegiare, in via prevalente, ma non esclusiva, l'osservazione dell'attività di intermediazione finanziaria è dettata dalla circostanza che, seppur per obbligo normativo, le banche sono tendenzialmente tenute alla gestione, misurazione, controllo e presentazione dei rischi.

Si assume che gli organi di governo predispongano le condizioni per la creazione di valore, verificando in maniera continuativa le scelte di finanziamento e di investimento e, in particolare, accertando che il patrimonio sia costantemente adeguato a sopportare i rischi attesi e inattesi, commisurati agli obiettivi strategici e alla prevedibile evoluzione della gestione.

L'argomento ha particolare rilevanza per almeno due ragioni.

Anzitutto, la *disclosure* in esame si affianca alle informazioni tradizionalmente contenute nel bilancio ordinario d'esercizio, costituendo per i destinatari uno strumento necessario per la comprensione del grado di esposizione ai rischi aziendali desumibile da approfondimenti effettuati sulle attuali condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie.

Inoltre, anche a seguito della recente crisi finanziaria, diversi organismi nazionali e sovranazionali, in primis il Financial Stability Board, hanno caldeggiato una nuova normativa di vigilanza per il settore bancario e promuovono più articolate forme di informativa al pubblico.

Nella dottrina nazionale il termine *disclosure* è generalmente impiegato come sinonimo di informativa e il suo studio è di frequente accostato al tentativo di superare i limiti contabili del bilancio ordinario di esercizio<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Per un approfondimento sui limiti del bilancio, quale strumento di comunicazione, si veda, per tutti, POTTI, *Limiti*, pp. 506-511.

Talvolta il concetto è associato alle scelte inerenti il contenuto e le modalità di illustrazione delle informazioni. In maniera più specifica, esso è riferibile all'informativa (di natura qualitativa e quantitativa) di corredo ai tradizionali prospetti di bilancio e può assumere, fra l'altro, valenza complementare o suppletiva rispetto alla misurazione e rappresentazione del reddito di esercizio e del capitale di funzionamento<sup>2</sup>.

La nozione di *disclosure* può essere usata in un'accezione ancora più ampia, soprattutto quando il riferimento è a qualunque tipologia di informazione – obbligatoria o volontaria, storica o prospettica, monetaria o non monetaria e altro ancora – considerata utile per i destinatari della comunicazione<sup>3</sup>.

Anche in ottica internazionale le pubblicazioni in tema di *disclosure* affrontano l'argomento da diverse prospettive<sup>4</sup>. Un primo filone si concentra sulla relazione fra la *disclosure* e le scelte compiute dagli investitori (c.d. *association-based disclosure*). Un secondo gruppo di studi esamina come possa variare il valore di mercato dell'azienda in relazione al livello di discrezionalità informativa impiegato dal management (c.d. *discretionary-based disclosure*). Un terzo approccio ha ad oggetto l'analisi della *disclosure* in presenza di asimmetria informativa (c.d. *efficiency-based disclosure*).

Il dibattito sull'argomento non è una prerogativa esclusiva della dottrina. Diverse questioni sono state affrontate anche dagli organismi professionali contabili nazionali e internazionali<sup>5</sup> e, invero, già agli inizi degli

---

<sup>2</sup>Orientativamente, questa impostazione è rinvenibile in CALDARELLI, *Informativa*, che pone soprattutto enfasi sul ruolo suppletivo della *disclosure* rispetto ai prospetti di bilancio.

<sup>3</sup>Indicativamente, un siffatto approccio è desumibile in QUAGLI, *Comunicare*, ove il termine *disclosure* è impiegato per esaminare diverse angolazioni dell'informativa.

<sup>4</sup>È utile richiamare il dibattito fra Verrecchia e Dye all'interno del *Journal of Accounting and Economics* nel 2001 in tema di *disclosure*. Il primo autore passa al vaglio le ricerche condotte sulla *disclosure*, giungendo alla conclusione che pur esistendo diversi filoni di studio (riconducibili all'*accounting*, alla finanza e all'economia) attualmente manca una teoria unitaria. VERRECCHIA, *Essays*, pp. 97-180. In risposta, il secondo autore afferma che gli studi sulla *disclosure* devono essere ricondotti al più ampio dibattito sul ruolo e sulla funzione del *financial reporting* e suggerisce di orientare le ricerche future in una prospettiva prevalentemente di *accounting*. DYE, *Evaluation*, pp. 181-235.

<sup>5</sup>Talora, le proposte formulate dagli *standard setters* seguono la diffusione di applicazioni sviluppate nella prassi. A titolo indicativo si veda l'*opinion* emesso nel 1972 dall'*Accounting Principles Board of the American Institute of Certified Public Account-*

anni settanta si dibatteva sull'utilità di ampliare la *disclosure*<sup>6</sup>.

Le soluzioni prospettate – e ancora in continua evoluzione – sono in linea di principio tese a migliorare la qualità dell'informativa e ad arricchire il contenuto dei documenti predisposti, con la motivazione, certe volte apertamente affermata, di superare i limiti del bilancio quale strumento di comunicazione della *performance*<sup>7</sup>. Peraltro, esiste anche la consapevolezza che una *disclosure* più articolata, rinvenibile in documenti complementari e suppletivi al bilancio, può raggiungere un maggior numero di soggetti esterni<sup>8</sup>; al contempo, anche i tradizionali utilizzatori interni dell'informazione economico-finanziaria (in una prospettiva economico-aziendale il riferimento è principalmente al soggetto economico) beneficiano di approfondimenti grazie a ulteriori analisi<sup>9</sup>.

A livello internazionale sono diffusi documenti di natura diversa.

Dal punto di vista contabile, il contenuto dell'informativa sui rischi è stabilito dagli *International Financial Reporting Standards* (d'ora in avanti, IFRS)<sup>10</sup> e coerentemente al rinnovato *Conceptual Framework for*

*ants* (APB) sulla «*disclosure of accounting policies*». In altre occasioni, sono stati condotti dei progetti con la volontà di promuovere l'adozione di regole utili per lo sviluppo dei mercati. Ad esempio, è il caso del *discussion paper* sulla «*disclosures in financial statements of banks*» predisposto dall'*International Accounting Standards Committee* (IASC) nel 1982.

<sup>6</sup> BELKAOUI, *Accounting*, pp. 225-226, esamina il principio della *full disclosure* e, nel richiamare un documento predisposto da *The Canadian Institute of Chartered Accountants* nel 1972 (CICA), indica quali siano gli elementi dell'informazione affinché la *disclosure* possa essere qualificata *full, fair e adequate* (ad esempio, il rimando è alle politiche di bilancio, alle passività e alle attività potenziali, ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio e così via).

<sup>7</sup> A titolo indicativo si veda la prefazione di una guida realizzata di recente dal CICA, *Management's discussion and analysis*, p. 7.

<sup>8</sup> È significativo l'*exposure draft* «*Management commentary*», predisposto nel 2009 dall'*International Accounting Standards Board* (IASB), ove sono state prese in considerazione le novità emerse nell'*exposure draft* «*Conceptual framework for financial reporting: the objective of financial reporting and qualitative characteristics and constraints of decision-useful financial reporting information*», in cui la *disclosure* è indirizzata ad una più ampia categoria di *users*, non più limitata agli investitori, bensì aperta a tutti i *capital providers* (*equity investors, lenders, others creditors*).

<sup>9</sup> Sul punto si veda la posizione della SEC, *Management Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations*, documento in ultimo rivisitato nel 2003.

<sup>10</sup> Il principale riferimento è all'IFRS 7, *Gli strumenti finanziari: informazioni integrative*. Le prescrizioni di questo *standard* sono alquanto articolate e le disposizioni

*Financial Reporting*, anche la *disclosure* in esame deve consentire la comprensione delle situazioni economica, patrimoniale e finanziaria, oltre che la comparabilità nel tempo e nello spazio. Molta attenzione è riservata all'analisi dei rischi di natura *finanziaria*, nella fattispecie il rischio di credito, rischio di liquidità e rischio di mercato. Tuttavia, l'informativa risente di una valutazione di tipo contingente, effettuata sulle attività patrimoniali alla data di redazione del bilancio ordinario<sup>11</sup>.

Da un'altra angolazione, il *Framework for the Preparation and Presentation of Management Commentary* propone una *disclosure* sui rischi strategici, commerciali, operativi e finanziari, limitandosi ad indicare gli ipotetici effetti attesi sulla capacità di raggiungimento degli obiettivi aziendali<sup>12</sup>.

Principi generali sulla *disclosure* sui rischi sono anche sanciti in tema di *corporate governance*, benché l'attenzione è primariamente posta sull'attività di *risk management* e sulla funzione di controllo interno<sup>13</sup>.

Di diversa impostazione è la normativa prudenziale fissata dal *Basel Committee on Banking Supervision* che, nella sezione dedicata alla misurazione del patrimonio di vigilanza, propone una logica prospettica nelle stime, seppur nel complesso vincolate ad un articolato sistema di controllo interno. L'informativa è da indirizzare sia all'autorità di vigilanza, sia al mercato, con contenuto, forma e tempi differenti<sup>14</sup>.

Il raffinarsi degli orientamenti, soprattutto di recente, in tema di informazione societaria sui rischi (e sul loro controllo), appare segnaletico di un rinnovamento della comunicazione economica d'impresa.

Non sono rare le spinte provenienti anche dagli organi istituzionali che propongono modelli gestionali, organizzativi e contabili, da fare applicare in via obbligatoria oppure volontaria, con implicazioni, sul sistema informativo aziendale e con ripercussioni sul modello di *reporting*<sup>15</sup>.

---

pongono molta attenzione sui rischi connessi alla detenzione di strumenti finanziari, prevedendo che siano mostrate indicazioni circa la loro modalità di fronteggiamento.

<sup>11</sup> Ad esempio, limitatamente al rischio di credito, occorre indicare i fattori presi in considerazione per determinare la presumibile diminuzione di valore. Relativamente al rischio di liquidità, si deve descrivere l'analisi delle scadenze per le passività finanziarie. Con riguardo al rischio di mercato, si richiede di presentare una analisi della sensitività, illustrando la presunta incidenza sulle principali grandezze di bilancio.

<sup>12</sup> IASB, *Management commentary*, par. 30 e ss.

<sup>13</sup> Il rinvio è al documento OECD, *Corporate governance*.

<sup>14</sup> La disciplina è predisposta in BASEL COMMITTEE, *Capital measurement*.

<sup>15</sup> Sono svariate le norme giuridiche e i regolamenti sui modelli amministrativi. Per

La promozione di approcci innovativi talora travalica il mero contesto economico-aziendale e più ampiamente tende al raggiungimento di obiettivi di ordine superiore, ispirati, fra l'altro, allo sviluppo dei mercati finanziari.

In questi termini, si affida alle regole (ad esempio, alle norme giuridiche, ai regolamenti, agli *standards*, alle disposizioni, oltre che ai protocolli, alle procedure interne, ecc.) e al loro rispetto pedissequo (da parte delle aziende) il soddisfacimento di obiettivi di carattere generale, il cui perseguimento presuppone il raggiungimento di risultati positivi, ragionevolmente verificabili solo in futuro.

In una prospettiva meramente operativa, la condotta manageriale è – ad un grado più o meno significativo – condizionata non solo dalle regole, ma anche dalla capacità di adattarsi al contesto economico e di interpretare i mutamenti per coglierne i vantaggi. Dunque, le regole assumono la duplice veste di vincolo e opportunità per le aziende, le quali sono esortate a modellare la loro applicazione in considerazione della propria cultura ed etica.

Tuttavia, si osserva anche un basso livello di integrazione delle regole, formulate in tempi e modalità differenti con obiettivi talvolta non coincidenti e, per tale ragione, dispersive sul piano applicativo.

La comprensione dei recenti orientamenti (dottrinari e istituzionali, nazionali e internazionali) relativi alla *disclosure* sui rischi – e sulle questioni ad essa collegate – necessita di un preliminare inquadramento dell'argomento nell'attuale ambiente di riferimento.

Negli ultimi anni, l'economia è stata caratterizzata da una fase di recessione mondiale, sebbene si siano manifestati segnali di ripresa<sup>16</sup>.

La crisi ha provocato, fra l'altro, una contrazione della liquidità sui mercati secondari dei titoli ipotecari<sup>17</sup>. Il comportamento di deresponsabilizzazione e di *short termism* da parte delle aziende coinvolte e l'assen-

---

un esempio che vale per ogni ogni tipologia di azienda, si rinvia al decreto legislativo 231/2001, che raccomanda l'implementazione di un sistema di controllo interno in virtù del rispetto del principio della responsabilità degli amministratori. Più specificatamente per il comparto bancario, si rinvia alla disposizione di vigilanza della BANCA D'ITALIA, *Circolare* 288, che impone un articolato sistema di controllo.

<sup>16</sup> La crisi ha avuto origine nell'estate 2007 nel mercato dei mutui immobiliari americani e si è immediatamente estesa a ogni comparto della finanza; successivamente, ha colpito anche l'economia reale. Per un approfondimento, si veda BANCA D'ITALIA, *Bollettino economico*, no. 55, gennaio 2009. Per una analisi più recente sui segnali di ripresa, si rinvia anche a BANCA D'ITALIA, *Bollettino economico*, no. 4, ottobre 2010.

<sup>17</sup> Per approfondimenti, si veda LINCiano, *Crisi*, pp. 1-3.

za di prezzi significativi hanno amplificato le condizioni di incertezza informativa e i timori circa la distribuzione dei rischi<sup>18</sup>.

La tensione finanziaria ha indotto le imprese ad offrire prodotti di propria emissione, poiché le fonti alternative di finanziamento sono divenute particolarmente «vischiose» e onerose<sup>19</sup>. È stata immediatamente proclamata l'esigenza di aggiornare e armonizzare i modelli di regolamentazione degli organismi nazionali europei preposti alla salvaguardia del funzionamento dei mercati finanziari<sup>20</sup> e sono state prontamente proposte soluzioni tese a rafforzare il settore bancario mediante il miglioramento della trasparenza, una maggiore patrimonializzazione a copertura dei rischi e l'introduzione di misure anticicliche<sup>21</sup>.

Segnali sono giunti anche dalla dottrina sociale della Chiesa, che auspica forme di rinnovamento dei mercati, ove le imprese possano ispirarsi ai principi di *giustizia distributiva* e di *giustizia sociale*, evitando sia l'impiego speculativo di risorse finanziarie, sia la tentazione di ricercare il profitto di breve termine<sup>22</sup>.

I recenti orientamenti contabili e gli atteggiamenti risolutivi degli organismi istituzionali, in risposta alla recente crisi finanziaria, hanno rappresentato un forte stimolo ad affrontare il presente studio, il cui precipuo obiettivo è esaminare l'oggetto, le finalità e i principi generali della *disclosure sui rischi* con particolare riguardo al settore bancario.

Precisamente, avendo cura di inquadrare l'analisi nel sistema di *financial reporting*, si tende ad evidenziare i collegamenti e le reciproche interrelazioni fra la *disclosure* sui rischi e l'oggetto e il contenuto del bilancio, appurando il vantaggio di arricchire l'informativa e delineando i pericoli di una presunta incoerenza nel processo di formazione dei vari documenti.

Su un piano logico, l'analisi delle relazioni fra il profilo di rischio della banca e le grandezze di reddito e capitale presuppone una preliminare

---

<sup>18</sup> Ad esempio, si veda la CONSOB, *Correttezza*, riguardo al dovere degli intermediari in tema di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi.

<sup>19</sup> L'elevato *leverage* ha segnato l'inaffidabilità dei modelli c.d. *Originate to Distribute* (OTD) tesi a ridurre il rischio tramite il suo frazionamento e dispersione. CAMBA, *Crisi*, p. 426.

<sup>20</sup> Si rinvia al discorso del Presidente del *Committee of the European Securities Regulators* (CESR) alla conferenza del 23 febbraio 2009 tenuta a Parigi. WYMEERSCH, *Future*, pp. 1-4.

<sup>21</sup> Si rinvia al *framework* elaborato da BASEL COMMITTEE, *Basel III*, composto da tre documenti: *capital*; *liquidity coverage ratio*; *net stable funding ratio*.

<sup>22</sup> BENEDETTO XVI, *Caritas*, pp. 52-70.

verifica del grado di coordinazione degli appositi *reports* e delle informazioni ivi contenute. Altresì, si esige di temperare il sacrificio derivante dalla raccolta, elaborazione ed esposizione delle informazioni con i benefici, reali e attesi, dei destinatari.

Pur riconoscendo alla *disclosure* sui rischi una funzione suppletiva rispetto ai tradizionali dati contabili per motivazioni storiche, è tutto da verificare un effettivo stato di subordinazione dell'informativa sui rischi rispetto ai prospetti di conto economico e stato patrimoniale.

In altre parole, si tratta di accertare se le finalità assegnate ai sopra indicati *reports* siano equivalenti: cioè, se essi servano ad informare sul medesimo oggetto ovvero siano destinati ad illustrare altre e differenti dinamiche economiche.

In entrambe le circostanze non è sufficiente limitare l'indagine esclusivamente alla definizione del contenuto e alla modalità di presentazione.

Piuttosto, si rende necessario esaminare i sopra indicati collegamenti e le reciproche interrelazioni fra la *disclosure* sui rischi e il bilancio ordinario di esercizio con riguardo agli *inputs* (ossia le operazioni oggetto di rilevazione), alla loro evoluzione interna (relativamente a tutte le condizioni che modificano nello spazio e nel tempo gli *inputs*) e agli *outputs* (limitatamente ai risultati globali espressivi dell'andamento gestionale).

Infine, si verifica se il sistema di implicazioni, riscontrato nel settore bancario relativamente alla gestione, misurazione, controllo e presentazione dei rischi, sia estendibile anche alle imprese non finanziarie.

Le principali domande di ricerca, appositamente esplicitate, attengono all'approfondimento di aspetti riguardanti l'oggetto, le finalità e i principi generali della *disclosure* sui rischi. Si pongono anche interrogativi sugli orientamenti desumibili dalla normativa, di recente in continua evoluzione, e dai pronunciamenti degli organismi professionali, in modo da apprezzare le soluzioni operative maggiormente diffuse nella prassi.

In estrema sintesi, nel proseguo del lavoro si focalizza l'attenzione sui seguenti quesiti.

- Quali sono i rischi oggetto di informativa? Come si inquadra la *disclosure* sui rischi nell'ambito degli studi sul *financial reporting*?
- Quali obiettivi informativi possono essere conseguiti con la predisposizione di appropriati documenti informativi sui rischi? Tali obiettivi sono conciliabili con le finalità tradizionalmente assegnate al bilancio e sono coerenti con le modalità di misurazione della *performance* d'impresa?



- Quali sono i principi suggeriti dalla dottrina nazionale e internazionale? Possono esistere principi generali per la redazione della *disclosure* sui rischi?
- Quali sono le tendenze rinvenibili nelle regole (normativa, regolamenti, *standards*, ecc.) in materia di gestione, misurazione, controllo e presentazione dei rischi? Qual è la relazione fra queste regole e la *performance* d'impresa? Qual è il ruolo del controllo interno?
- Quali sono i criteri maggiormente seguiti dalla prassi? Quali sono le condizioni e le modalità per migliorare l'informativa sui rischi?

Per rispondere alle suddette domande sono stati osservati alcuni fattori, considerati utili per verificare l'ipotesi secondo cui la *disclosure* sui rischi sia, fra l'altro, uno strumento utile per superare i ben noti limiti informativi del bilancio considerato nella sua composizione tradizionale.

L'analisi è condotta avendo riguardo ai riferimenti dottrinari, ai più recenti orientamenti professionali, all'attuale scenario economico, caratterizzato da una fase di congiuntura, e agli atteggiamenti istituzionali e professionali tesi a fronteggiare la crisi finanziaria.

Quindi, sono proposte argomentazioni teoriche e sono esaminate criticamente alcune soluzioni applicative, con l'intento di suggerire aree di miglioramento della comunicazione economico-finanziaria.

Il lavoro è strutturato nel seguente modo.

Nel primo capitolo si esaminano il contenuto e le finalità della *disclosure* sui rischi in una prospettiva di creazione di valore, tenendo presente la letteratura di riferimento, allo scopo di evidenziare le principali criticità. Quindi, si osserva la relazione dell'informativa in oggetto con il sistema di controllo interno, verificando se ad una maggiore trasparenza è associata anche una maggiore responsabilità da parte degli organi di governo. Infine, si affrontano le problematiche contabili, in termini di analisi dell'attendibilità e significatività dei documenti sui rischi, altresì indagando il fattore tempo nella *disclosure* in esame e il grado di integrazione degli obblighi informativi con gli aspetti gestionali.

Nel secondo capitolo sono posti al vaglio i principali documenti del *financial reporting* contenenti l'informativa sui rischi. In particolare, è criticamente considerata la *disclosure* sui rischi nel bilancio ordinario d'esercizio, nella relazione sulla gestione, nella relazione sul governo societario, nell'informativa del terzo pilastro del Nuovo Accordo di Basilea. È altresì richiamata l'informativa sui rischi indirizzata all'autorità di vigilanza, al fine di attingere ulteriori elementi dagli obblighi normativi. Uno

spazio è infine dedicato all'informativa volontaria sui rischi aziendali.

Nel terzo capitolo sono messi in luce i principali requisiti della *disclosure* sui rischi, suggeriti da alcuni organismi professionali nazionali. Altresì, è proposto un approccio migliorativo dell'informativa, fondato su alcune dimensioni considerate critiche. In particolare, sono individuate quattro rinnovate sezioni, di un ipotetico documento unico: l'informativa sul governo strategico dei rischi, l'informativa sulla gestione dei rischi, l'informativa sulla misurazione dei rischi, l'informativa sul controllo dei rischi. Quindi, è esaminato il ruolo dei modelli di *enterprise risk management* nella formazione della *disclosure* sui rischi e si conclude con l'auspicio di arricchire l'informativa sui rischi con un orientamento al Bene Comune.

## La *disclosure* sui rischi. Aspetti generali

SOMMARIO: 1. L'oggetto e lo scopo della *disclosure* sui rischi. – 2. Luci e ombre della *disclosure* sui rischi. – 3. La relazione fra *governance* e *disclosure* sui rischi. – 4. Le problematiche contabili e la *disclosure* sui rischi. – 5. Il fattore tempo nella *disclosure* sui rischi. – 6. Gli aspetti gestionali e la *disclosure* sui rischi.

### 1. *L'oggetto e lo scopo della disclosure sui rischi*

Il contenuto della *disclosure* sui rischi varia, essenzialmente, in funzione delle finalità a essa assegnate per soddisfare vari fabbisogni informativi. In una prospettiva internazionale, i rischi «specifici» sono generalmente considerati oggetto della *disclosure* in parola<sup>1</sup>. Mentre, agevolare la comprensione delle situazioni economica, patrimoniale e finanziaria oppure consentire la valutazione dei futuri risultati aziendali sono di regola gli scopi attribuiti a tale informativa<sup>2</sup>.

L'ampliamento della *disclosure* rappresenta una modalità per superare i limiti del bilancio ordinario destinato a pubblicazione<sup>3</sup>, pertanto l'analisi del contenuto e delle finalità dell'informativa sui rischi sottende un intimo legame con il contenuto e le finalità del bilancio. L'importanza di questi concetti richiede che essi siano esaminati chiarendo le possibili relazioni all'interno del più ampio modello di comunicazione economico-finanziaria.

---

<sup>1</sup> Si rinvia alle successive note 12 e 13.

<sup>2</sup> L'oggetto e gli scopi sopra citati sono tendenzialmente quelli proposti dallo IASB.

<sup>3</sup> L'estensione quantitativa e qualitativa dell'informazione periodica è considerata una soluzione *immediatamente praticabile* per superare i limiti del bilancio. POTTI, *Limiti*, p. 510.

Tradizionalmente, la dottrina riconosce che l'oggetto del bilancio è l'individuazione del reddito di esercizio e del capitale. Invece, gli scopi riferibili a questo documento sono, di fatto, numerosi e condizionati da diversi fattori (economico-finanziari, legali, fiscali, professionali e così via)<sup>4</sup>.

Sicché, il contenuto del bilancio è generalmente riformulato al variare delle finalità, ravvisate in diversi periodi storici e contesti ambientali, in modo che siano soddisfatte le varie e mutevoli aspettative conoscitive dei destinatari.

È pur vero che la formazione del bilancio presuppone una contabilizzazione su base metodologica degli eventi aziendali ed è subordinata al rispetto di principi, tendenzialmente condivisi e generalmente accettati, e alla fissazione di ipotesi, da parte del redattore, circa il futuro divenire della gestione. Quindi, l'oggetto del bilancio è la risultante di convenzioni che, se applicate propriamente, enucleano dalla realtà le variabili da indagare, circoscrivendone la valenza esplicativa<sup>5</sup>.

Con particolare riguardo al settore bancario, il bilancio assume una forte connotazione sociale e si qualifica come strumento di informazione economica<sup>6</sup>: da una parte, questo documento è destinato a orientare le scelte degli operatori finanziari, in modo da attivare meccanismi di concorrenza; dall'altra, esso è oggetto di controllo da parte dell'organismo di vigilanza, al fine di garantire il corretto funzionamento dei mercati<sup>7</sup>.

Per perseguire le sopra indicate finalità si richiede che l'oggetto del bilancio bancario sia ampliato e teso ad accogliere anche la dimensione rischio<sup>8</sup>; infatti, la determinazione delle tradizionali grandezze contabili non è più considerata una modalità sufficientemente adeguata per indagare la dinamica operativa delle banche.

---

<sup>4</sup> Per un approfondimento di ben più ampia portata sui concetti di contenuto e finalità del bilancio, si rinvia a VIGANÒ, *Contenuto*, p. 7 e ss.

<sup>5</sup> Sulla qualificazione del reddito d'esercizio come grandezza convenzionale, si veda CAPALDO, *Reddito*, pp. 42-45.

<sup>6</sup> Interessanti riflessioni sulla funzione del bilancio bancario, enunciate a seguito dell'entrata in vigore della disciplina comunitaria nel 1992, si ritrovano in CAVALIERI, *Postulati*, pp. 9-11.

<sup>7</sup> Le finalità del bilancio bancario sono approfondite in VACCA, *Bilancio*, p. 39 e ss.

<sup>8</sup> I recenti orientamenti sulle analisi e valutazioni gestionali, che tengono conto, fra l'altro, della dimensione rischio associata all'attività bancaria, sono rinvenibili in TUTINO-BASTIANINI-PARASCANDOLO, *Performance*, pp. 19-31.

In linea generale, il rischio d'impresa, c.d. «economico generale»<sup>9</sup>, è strettamente legato al futuro divenire della gestione, che si svolge in condizioni di incertezza e può presentare riflessi economici «sfavorevoli»<sup>10</sup>.

La conoscenza del rischio presuppone indagini cognitive dei mutevoli scenari interni ed esterni all'azienda e supporta la predisposizione di azioni di contenimento tese alla riduzione dell'intensità del rischio stesso e all'attenuazione del potenziale impatto che il susseguirsi degli accadimenti gestionali può generare sull'economia dell'azienda<sup>11</sup>.

Nel settore bancario, il concetto di rischio «economico generale» è di regola affrontato esaminando particolari rischi c.d. «specifici»<sup>12</sup>, i quali sono classificabili in funzione dei fattori che li generano.

I rischi delle banche sono tendenzialmente riferibili all'attività di intermediazione fra soggetti che producono avanzi finanziari e i soggetti che manifestano disavanzi finanziari<sup>13</sup>.

Questi rischi sono essenzialmente connaturati ai portafogli di attività e di passività finanziarie, connessi alle scelte compiute ab origine in sede di pianificazione strategica in merito all'impiego di capitale.

Nell'ipotesi in cui i rischi si manifestino con un risultato pesantemente negativo per una banca, le conseguenze possono essere molto profonde, fino a colpire l'economia di un intero Paese<sup>14</sup>.

Sicché, se l'attività di intermediazione di un sistema finanziario non è pienamente ispirata al principio di responsabilità sociale, la gestione

---

<sup>9</sup> La terminologia è ripresa da FERRERO, *Istituzioni*, p. 35 e ss.

<sup>10</sup> La dottrina economico-aziendale classica reputa «il rischio come l'eventualità di un andamento sfavorevole nel verificarsi di accadimenti futuri». Sul punto si veda DEZZANI, *Rischi*, p. 17 e ss.

<sup>11</sup> La genesi del rischio d'impresa è esaminata in BERTINI, *Introduzione*, p. 27 e ss. Per una analisi più recente, si veda anche CAVALIERI, *Comportamento*, pp. 1-32.

<sup>12</sup> Le tassonomie dei rischi «specifici» degli enti creditizi sono poste al vaglio da molti autori. A titolo indicativo, si segnalano: COCOZZA, *Rischi*, pp. 13-25; GAETANO, *Rischi*, pp. 77-134; GIORDANO, *Matrice*, capp. 4 e 5.

<sup>13</sup> Nella prospettiva bancaria i rischi, propriamente quelli finanziari, sono associati alla probabilità che il capitale investito possa subire delle oscillazioni di valore sia negative, sia positive. Per approfondimenti si rinvia a NADOTTI-PORZIO-PREVIATI, *Intermediari*, p. 131.

<sup>14</sup> Di seguito si riportano le parole di una analisi sull'attuale situazione economica: «Il ruolo del sistema finanziario (...) è centrale nell'impedire che si produca un circolo vizioso che, partendo da una riduzione del credito nei confronti delle imprese, ne indebolisca la posizione economica, aumentando così il loro rischio di insolvenza e il valore dei prestiti concessi, accentuando ulteriormente la cautela nell'accordarne di aggiuntivi». CAMPIGLIO, *Economia*, p. 111.

attenta e cautelare dei rischi di una banca può risultare insufficiente e non può allontanare il pericolo di subire gli effetti negativi di altre amministrazioni.

Nell'ottica del buon funzionamento dei mercati, si pone il problema della distribuzione dei rischi e dell'individuazione di un equilibrio fra gli intermediari e i soggetti con cui essi comunemente interagiscono<sup>15</sup>.

Tuttavia, non è questione di semplice soluzione imporre alle banche di agire, al contempo, con responsabilità sociale ed economicità: sebbene gli intermediari siano tenuti ad applicare le prescrizioni normative e a interpretare i mutamenti economici e politici nazionali e internazionali, essi devono frequentemente adattare la propria struttura organizzativa e operativa ai continui cambiamenti dell'ambiente<sup>16</sup>.

Da una prospettiva economico-aziendale, queste problematiche ben conciliano con il fine generale delle aziende – e, quindi, anche delle banche – le quali devono tendere verso la «*creazione di valore per l'azienda stessa e per le differenti categorie di portatori di interessi variamente coinvolti nella gestione e socialmente riconosciuti*»<sup>17</sup>.

La creazione di valore non implica solo il rispetto delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e monetario, bensì presuppone anche il rispetto della condizione di equilibrio strategico complessivo, da intendere in termini di cura delle relazioni con i portatori di interesse e l'ambiente<sup>18</sup>.

In una prospettiva più generale, l'analisi della dinamica del valore è una misura del risultato economico di gestione, utile per giudicare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'impresa.

Teoricamente, l'entità del valore – creato oppure distrutto – si esprime mediante una misura quantitativa in cui si contrappongono la produzione realizzata e i fattori consumati per alimentare la produzione: tale grandezza sintetizza le attese circa i flussi futuri di ricchezza<sup>19</sup>.

Il reddito d'esercizio coglie solo parzialmente il rispetto delle condizioni di equilibrio generale prospettico economico e alla sua determinazione sfuggono alcuni aspetti della dinamica del valore (che talvolta non si prestano neanche a una oggettiva quantificazione monetaria)<sup>20</sup>. Nello speci-

---

<sup>15</sup> L'argomento è ampiamente esaminato in FORESTIERI-MOTTURA, *Sistema*, p. 122 e ss.

<sup>16</sup> La circostanza è rilevante sul piano strategico. CODA, *Orientamento*, pp. 11-21.

<sup>17</sup> Si rinvia alle osservazioni fornite in GRUPPO SIDREA, *Oggetto*, pp. 31-32.

<sup>18</sup> Sul punto, si veda CAVALIERI-FERRARIS FRANCESCHI, *Economia*, p. 220.

<sup>19</sup> Sull'argomento si vedano le riflessioni di CATTURI, *Armonia*, p. 6.

<sup>20</sup> La dottrina classica aveva riconosciuto i limiti informativi del reddito d'esercizio

fico, i risultati contabili non riflettono le modificazioni che avvengono nei rischi gravanti sull'impresa tali da alterare i futuri flussi di ricchezza<sup>21</sup>.

Si ribadisce che il reddito e, chiaramente, il capitale rappresentano l'oggetto del bilancio, per cui la loro carica informativa è da giudicare rispetto alle finalità assegnate a questo documento.

Il bilancio redatto per uso pubblico è un documento economico *ex lege*<sup>22</sup> e le configurazioni di reddito e di capitale, oltre che le modalità espositive, sono condizionate da regole, le quali tendono al soddisfacimento di obiettivi, in linea di principio, di portata universale (benché tali regole possono essere concepite anche in ambienti in cui si avverte la pressione «politica»<sup>23</sup>).

Il rispetto formale delle regole da parte delle aziende potrebbe non essere sufficiente per garantire il raggiungimento di macro-obiettivi economici e sociali: il redattore del bilancio ha ampi margini di discrezionalità tecnica, riconosciuti dalla teoria e dalla prassi, tali da poter alterare il significato dei valori rappresentati e deviare l'interpretazione formulata dai destinatari dell'informazione<sup>24</sup>. Questo aspetto può essere amplificato quando si adempie alla preparazione del bilancio senza assegnare al documento finalità di creazione di valore per l'azienda.

Fino a ora, gli organismi internazionali preposti hanno approntato principi contabili costruiti sulla logica di destinare il bilancio principalmente agli investitori, affinché essi possano assumere informazioni circa le

---

(concetto da non confondere con il risultato economico della gestione). ONIDA, *Economia*, p. 622.

<sup>21</sup> Per tutti, si rinvia a GUATRI, *Valore*, p. 139 e ss.

<sup>22</sup> Per argomentare quanto affermato, si presentano alcuni stralci di norme giuridiche.

«Il presente regolamento mira a contribuire a un funzionamento efficiente, sotto il profilo operativo e dei costi, dei mercati dei capitali (...)». Regolamento (CE) no. 1606/2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali. «Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (...) possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio». D.L. 29 novembre 2008, no. 189 misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

Si veda, altresì, il commento di VIGANÒ, *Sospensione*, pp. 275-276.

<sup>23</sup> Per una disamina approfondita, per tutti, si rinvia a ZEFF, *“Politica” lobbying*, pp. 43-54.

<sup>24</sup> Il problema etico nel bilancio d'esercizio è affrontato in RUSCONI, *Etica*, pp. 177-179.

situazioni economica, patrimoniale e finanziaria sulla base delle quali prendere decisioni per l'impiego di risorse. Nei cicli economici di espansione, l'uso dei valori di mercato ha favorito la redazione di bilanci attraenti.

Nello scenario attuale, questa impostazione può non essere più valida: se il bilancio è uno strumento macro-economico, regolato da norme giuridiche per finalità istituzionali, utile ai terzi per prendere decisioni di investimento (di breve e lungo periodo), per l'azienda questo strumento può perdere la propria valenza per usi gestionali interni.

Seppur le aziende siano vincolate a regole ispirate a obiettivi di ordine superiore, le modalità dettate per la redazione del bilancio possono rappresentare anche un'opportunità, nella misura in cui consentono di comunicare il valore creato secondo un approccio etico<sup>25</sup>.

La responsabilità sociale impone che le imprese e ancor di più le banche siano tenute a dare contezza alle informazioni da divulgare, assegnando alla comunicazione economico-finanziaria il fine di spiegare la propria dinamica del valore<sup>26</sup>.

Quindi, è da accogliere il principio che la «verità» è *lògos* che crea *dià-logos*<sup>27</sup>: in considerazione dei limiti del bilancio, occorre fornire ulteriori informazioni suppletive utili alla comprensione dell'equilibrio generale prospettico economico dell'azienda, che possano includere, fra l'altro, anche la dimensione "rischio" dell'impresa.

## 2. Luci e ombre della disclosure sui rischi

La comprensione della dimensione di rischio globale a cui l'azienda – e in particolare la banca – è sottoposta, ha costituito un crescente interesse della dottrina e della prassi. Elementi fondanti del dibattito in essere, peraltro lungi dal dirsi concluso, riguardano essenzialmente le tematiche concernenti le finalità dell'informativa, anche declinate nella consapevolezza dell'inevitabile influenza derivante da contesti normativi variabili e differenti, la

<sup>25</sup> Profonde riflessioni sull'etica sono in FERRARIS FRANCESCHI, *Etica*, p. 219.

<sup>26</sup> Della medesima opinione è ALLEGRINI, *Informativa*, prefazione.

<sup>27</sup> «In other terms, the traditional banks may incorporate ethical and social aspect through CSR (...), which acts as a self-regulating apparatus whereby entities monitor and guarantee their adherence to law and international norms (...)». FIONDELLA et al., *Common Good*, p. 499. Si rinvia alla lettura di GUZZETTI, *Etica*, p. 121.